

*Sopprimere il comma 7.*

**24. 37.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 7, sostituire le parole: Il Ministero delle comunicazioni autorizza con le seguenti: Il Ministero delle comunicazioni e le regioni autorizzano.*

*Conseguentemente, al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alle regioni.*

\* **24. 38.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 7, sostituire le parole: Il Ministero delle comunicazioni autorizza con le seguenti: il Ministero delle comunicazioni e le regioni autorizzano.*

*Conseguentemente, al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alle regioni.*

\* **24. 39.** Boato.

*Sopprimere il comma 8.*

**24. 40.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: e di collegamento.*

**24. 11.** Gentiloni Silveri, Carra, Colasio, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando,

De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.*

**24. 12.** Gentiloni Silveri, Carra, Colasio, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e al Ministro delle attività produttive.*

**24. 13.** Lusetti, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 8, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: al Presidente della regione, della provincia e al sindaco del comune nel cui territorio hanno sede.*

**24. 14.** Lusetti, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 8, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: al Presidente della regione e della provincia nel cui territorio hanno sede.*

**24. 15.** Gentiloni Silveri, Carra, Colasio, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 8, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:* al Presidente della regione e al Sindaco del comune nel cui territorio hanno sede.

**24. 16.** Gentiloni Silveri, Carra, Colasio, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e al Presidente della regione nel cui territorio hanno sede.

**24. 17.** Gentiloni Silveri, Carra, Colasio, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e al Presidente della provincia nel cui territorio hanno sede.

**24. 18.** Gentiloni Silveri, Carra, Colasio, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e al sindaco del comune nel cui territorio hanno sede.

**24. 19.** Gentiloni Silveri, Carra, Colasio, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**24. 20.** Lusetti, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Maccanico, Acquarone, Annunziata,

Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Sopprimere il comma 9.*

**24. 41.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Sopprimere il comma 10.*

**24. 42.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

11. L'acquisto di radiofrequenze, come previsto dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, deve essere reso compatibile con il piano di assegnazione delle radiofrequenze in tecnica digitale definito dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**24. 43.** Panattoni, Rognoni, Giulietti, Buffo, Melandri, Albonetti, Duca, Grignaffini, Lolli, Tidei, Martella, Sasso, Susini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

11. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, sino al 31 dicembre 2006, le norme di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed in particolare gli articoli da 3 a 9.

**24. 44.** Rognoni, Panattoni, Buffo, Melandri, Duca, Grignaffini, Albonetti, Giulietti.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

11. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25.

**24. 304.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Alla rubrica, dopo la parola: trasmissioni aggiungere la seguente: televisive.*

**24. 200.** Governo.

**(Approvato)**

#### SUBEMENDAMENTI

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 24. 010 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 24. 010. del Governo, comma 1, lettera a), sopprimere la parola: (T-DAB).*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la parola: (T-DAB).*

**0. 24. 010. 3.** Caparini, Gibelli, Rodeghiero.

*All'articolo aggiuntivo 24. 010. del Governo, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , in particolare per quanto attiene alla trasformazione in diffusione radiofonica in tecnica digitale delle radio comunitarie secondo la legge 6 agosto 1990, n. 223.*

**0. 24. 010. 1.** Giordano.

*All'articolo aggiuntivo 24. 010. del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , per l'inserimento della diffusione radiofonica in tecnica digitale delle radio comunitarie secondo la legge 6 agosto 1990, n. 223.*

**0. 24. 010. 2.** Giordano.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis. (*Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale*). — 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, approva, sentito il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico;

b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;

c) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione;

d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;

e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato;

f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo.

2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni stabilisce un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

3. All'articolo 1, comma 2-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purché le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i» sono soppresse.

**24. 010.** Governo.

*(Approvato)*

*Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis. *(Disciplina della fase di transizione alla trasmissione radiofonica in tecnologia digitale)*. — 1. La radiodiffusione sonora in tecnica digitale rappresenta la naturale evoluzione del sistema analogico, tale tecnica deve essere adottata, secondo i tempi e le procedure previste dall'Autorità in relazione allo sviluppo del mercato, dalla concessionaria per il servizio radiotelevisivo, da tutti gli operatori privati nazionali e da quelli locali a carattere commerciale; in considerazione di ciò l'Autorità, sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, fissa la data di termine delle diffusioni in tecnica analogica in relazione all'evoluzione del mercato dei ricevitori digitali e alla loro diffusione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari di legittimo atto abilitativo alla radiodiffusione sonora, confermato ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,

sono autorizzati alla prosecuzione in ambito digitale su semplice richiesta scritta da inoltrarsi, improrogabilmente nel suddetto termine, al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale concessioni e autorizzazioni. Agli stessi soggetti, con le modalità sopra descritte, è rilasciata la licenza di operatore di rete, l'autorizzazione a fornitore di contenuti e di servizi per la radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale.

3. Successivamente al rilascio delle abilitazioni, di cui al comma precedente, il Ministro, in conformità al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, pubblica il bando di concorso per il rilascio dei titoli abilitativi, relativamente alle risorse esuberanti.

4. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, opportunamente modificato per la sua applicazione alla radiodiffusione sonora, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni; le diffusioni in tecnica digitale saranno, comunque, effettuate nel rispetto del Piano nazionale di assegnazione per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale e nel rispetto delle disposizioni del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito dalla legge n. 66 del 2001.

5. Le licenze ed autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, nonché le autorizzazioni all'uso dei necessari sistemi di collegamento radioelettrici, sono rilasciate ai soggetti di cui al comma 1 a titolo gratuito fino alla data di attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica di cui dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23

gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

6. I soggetti licenziatari per le reti per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale terrestre in ambito nazionale, nonché gli autorizzati alla fornitura di programmi e servizi, possono diversificare per aree locali i programmi e servizi dati, forniti in tecnica digitale, ed essere contemporaneamente titolari, anche attraverso una stessa impresa, di titoli abilitativi per le diffusioni in ambito locale e nazionale; lo stesso si applica ai concessionari per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica ed operanti in ambito nazionale.

**24. 01.** Lusetti, Carra, Maccanico, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 11)**

**ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 25.**

*(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale).*

1. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

a) entro il 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;

b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.

2. La società concessionaria di cui al comma 1, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla modalità digitale.

3. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 1, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro.

4. Con regolamento, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti le misure tecniche e, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 22 della presente legge, conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e nella fase di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, durante la quale si determina il progressivo ampliamento del numero globale dei programmi irradiabili e assentibili, e fino alla data di cessazione delle trasmissioni analogiche, il limite del 20 per cento di cui all'articolo 15, comma 1, è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi o radiofonici concessi o irradiati, anche ai sensi dell'articolo 24, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri, indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del ri-

spetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.

6. Il criterio di calcolo di cui al comma 5 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

7. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva dei blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 5.

8. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale è prolungato sino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in modalità digitale.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 25.

*(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale).*

*Sopprimerlo.*

\* **25. 1.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

*Sopprimerlo.*

\* **25. 10.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.

*Sopprimerlo.*

\* **25. 28.** Carra, Bogi.

*Sopprimere il comma 1.*

**25. 11.** Rognoni, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei, Melandri, Buffo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Ministero delle comunicazioni, in accordo con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si impegna a rimuovere gli ostacoli all'attuazione del comma 1.

**25. 12.** Giordano.

*Sopprimere il comma 2.*

**25. 13.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 2, dopo le parole: con il Ministero delle comunicazioni, aggiungere le seguenti: sentite le Regioni,*

\*\* **25. 3.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2 dopo le parole: con il Ministro delle comunicazioni aggiungere le seguenti: sentite le Regioni,*

\*\* **25. 4.** Boato.

*Sopprimere il comma 3.*

**25. 14.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Sopprimere il comma 4.*

**25. 15.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. È costituito, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui al comma 4-ter, un fondo per incentivare la diffusione della tecnologia digitale su frequenze terrestri, via cavo e via satellite, anche con riferimento alla distribuzione all'utenza di apparecchi per la ricezione dei programmi televisivi, radiofonici e dei servizi in tecnica digitale. Con successivi provvedimenti sono individuate forme e modalità di partecipazione finanziaria al fondo da parte delle società private interessate ai processi di innovazione tecnologica del settore.

4-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, al fondo sono assegnati per il triennio 2003-2005 complessivi 300 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per il 2003, 100 milioni di euro per il 2004 e 100 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

4-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da emanarsi entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure per l'utilizzazione del fondo di cui al comma 4.

**25. 16.** Panattoni, Albonetti, Giulietti, Rognoni, Buffo, Melandri.

*Al comma 4, sostituire le parole: l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale con le seguenti:* la diffusione di tali apparecchi almeno nel 40 per cento delle famiglie italiane entro il 31 dicembre 2004 ed almeno nel 70 per cento delle famiglie italiane entro il 31 dicembre 2005.

**25. 5.** Pasetto, Colasio, Maccanico, Gentiloni Silveri, Carra, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 25.300  
DEL GOVERNO

*Sopprimere le parole da:* a decorrere *fino a:* in tecnica digitale.

**0. 25. 300. 1.** Boccia, Colasio, Carra, Panattoni, Rognoni, Bogi.

*Dopo le parole:* televisivi, *sopprimere le parole:* o radiofonici.

**0. 25. 300. 2.** Boccia, Colasio, Carra, Panattoni, Rognoni, Bogi.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno il 50 per cento della popolazione il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi o radiofonici concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 24 comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri

indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradati in tecnica analogica.

**25. 300.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

\* **25. 6.** Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Maccanico, Lusetti, Colasio, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

\* **25. 17.** Rognoni, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.

*Al comma 5, sopprimere il primo ed il secondo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6.*

**25. 7.** Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Colasio, Carra, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: indifferentemente con la seguente: separatamente.*

**25. 2.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

*Sopprimere il comma 6.*

**25. 18.** Rognoni, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.

*Sopprimere il comma 7.*

**25. 20.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Sopprimere il comma 8.*

**25. 21.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 8, sopprimere le parole: in ambito nazionale.*

\* **25. 23.** Butti.

**(Approvato)**

*Al comma 8, sopprimere le parole: in ambito nazionale.*

\* **25. 200.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 8, dopo le parole: in ambito nazionale aggiungere le seguenti: e locale.*

\*\* **25. 8.** Lusetti, Carra, Gentiloni Silveri, Maccanico, Colasio, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 8, dopo le parole: in ambito nazionale aggiungere le seguenti: e locale.*

**\*\* 25. 24.** Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 8, dopo le parole: in ambito nazionale aggiungere le seguenti: e locale.*

**\*\* 25. 26.** Di Gioia.

*Al comma 8, dopo le parole: in ambito nazionale aggiungere le seguenti: e locale.*

**\*\* 25. 27.** Giordano.

*Al comma 8, sostituire le parole da: alla scadenza fino alla fine del comma con le seguenti: al 31 dicembre 2003.*

**25. 9.** Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Colasio, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8.-bis. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Conseguentemente all'articolo 19, comma 1, lettera b) della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, sono soppresse le parole « ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703 ». Conseguente, all'articolo 20 terzo comma della stessa legge sono soppresse le parole da « mentre le trasmissioni » fino alla fine del comma.

**25. 70.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis. (Accelerazione e agevolazione al processo di convergenza tra i settori di comunicazione di massa) - 1. Salvo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 7, nella predisposizione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a rispettare, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, il seguente modello di riparto tra i mezzi di comunicazione:

a) cinquanta per cento alla stampa nazionale e/o locale ed alle radio a questa equiparate ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250. e comunque a diffusione nazionale con effettivo utilizzo dei mezzi indicati;

b) quindici per cento ai siti e portali *Internet* di informazione periodica, le cui imprese sono iscritte al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) venti per cento libero.

2. Si applicano, in fase di attuazione e di controllo, le disposizioni contenute nei commi 9 e 10 dell'articolo 7.

3. Le agevolazioni tariffarie telefoniche di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano alle imprese editrici di testate quotidiane in formato elettronico.

4. Tra i servizi agevolati, previsti dall'articolo 28, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, rientrano anche i circuiti telefonici e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale e internazionale per fonia e per trasmissione dati.

5. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dal-

l'aumento del 50 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

**25. 04.** Lusetti, Carra, Maccanico, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

**ART. 25-bis.** (Accelerazione e agevolazione al processo di convergenza tra i settori di comunicazione di massa) - 1. Salvo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 7, nella predisposizione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a rispettare, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, il seguente modello di riparto tra i mezzi di comunicazione:

a) cinquanta per cento alla stampa nazionale e/o locale ed alle radio a questa equiparate ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e comunque a diffusione nazionale con effettivo utilizzo dei mezzi indicati;

b) quindici per cento ai siti e portali *internet* di informazione periodica, le cui imprese sono iscritte al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) venti per cento libero.

2. Si applicano, in fase di attuazione e di controllo, le disposizioni contenute nei commi 9 e 10 dell'articolo 7.

**25. 05.** Lusetti, Carra, Maccanico, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella,

Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

**ART. 25-bis.** (Accelerazione e agevolazione al processo di convergenza tra i settori di comunicazione di massa) - 1. Le agevolazioni tariffarie telefoniche di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano alle imprese editrici di testate quotidiane in formato elettronico.

2. Tra i servizi agevolati, previsti dall'articolo 28, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, rientrano anche i circuiti telefonici e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale e internazionale per fonia e per trasmissione dati.

3. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento del 50 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

**25. 06.** Lusetti, Carra, Maccanico, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

**ART. 24-bis.** (Tutela e promozione dell'industria audiovisiva indipendente). - 1. Il sistema radiotelevisivo promuove i prodotti cinematografici e dell'audiovisivo

realizzati da produttori indipendenti e garantisce il rispetto delle quote di investimento e di trasmissione di programmi definite dalle direttive comunitarie e dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122.

2. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive riserva una quota non inferiore al 40 per cento dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie alla responsabilità editoriale di soggetti ovvero produttori indipendenti e comunque non controllati o collegati con il gestore della piattaforma.

3. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive a pagamento riserva il 10 per cento dei propri proventi da abbonamento all'investimento in prodotti audiovisivi e cinematografici realizzati da produttori indipendenti, non controllati o collegati a soggetti destinatari di licenza di diffusione, da ripartirsi sul numero totale dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale.

4. Le emittenti radiotelevisive possono acquisire i diritti di trasmissione dei prodotti audiovisivi realizzati da produttori indipendenti per un periodo non superiore a sei anni.

5. I contratti di compravendita di diritti per la trasmissione di produzioni, qualora riguardino lo sfruttamento su una pluralità di modalità distributive, devono indicare il valore attribuito a ciascun utilizzo.

**25. 07.** Giulietti, Grignaffini, Melandri, Buffo, Rognoni, Albonetti, Duca, Tidei.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

*ART. 25-bis. (Accelerazione ed agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale dei programmi radiofonici).* - 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, le parole: « televisione digitale terrestre » sono sostituite con le seguenti: « radiodiffusione terrestre in tecnica digitale ».

2. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, avvalendosi anche

della riserva del blocco di diffusione previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di servizio ed in conformità con il piano di assegnazione delle frequenze adottato dall'Autorità, è tenuta a realizzare un blocco in banda UHF-L, a decomposizione provinciale, di diffusione dei programmi radiofonici previsti dal contratto di servizio per la tecnica analogica, dati e servizi su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

a) entro il 31 dicembre 2005, almeno il 60 per cento della popolazione, con inclusione di tutti i capoluoghi di regione ed il completo trasferimento delle trasmissioni della rete in modulazione di frequenza Radio Tre;

b) entro il 31 dicembre 2006, almeno il 70 per cento della popolazione, con inclusione di tutti i capoluoghi di provincia, ed il completo trasferimento delle trasmissioni della rete in modulazione di frequenza Radio Due e i programmi Iso-radio;

c) entro il 31 dicembre 2008, almeno l'80 per cento della popolazione, con inclusione di tutti i comuni con più di diecimila abitanti ed il completo trasferimento delle trasmissioni della rete in modulazione di frequenza Radio Uno.

3. Alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è assegnato un ulteriore blocco in banda UHF-L, sempre a decomposizione provinciale, in conformità con il piano di assegnazione delle frequenze adottato dall'Autorità, con il quale è tenuta a realizzare, in qualità di operatore di rete, un blocco di diffusione di programmi radiofonici su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale da offrire come carriera per le emittenti radiofoniche locali che raggiunga:

a) entro il 31 dicembre 2004, almeno il 40 per cento della popolazione, con inclusione di tutti i capoluoghi di regione;

b) entro il 31 dicembre 2005, almeno il 60 per cento della popolazione, con inclusione di tutti i capoluoghi di provincia;

c) entro il 31 dicembre 2006, almeno l'80 per cento della popolazione, con inclusione di tutti i comuni con più di diecimila abitanti.

4. La fornitura dei servizi di rete deve avvenire secondo criteri di non discriminazione e con canoni di mercato. L'Autorità, sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la Società concessionaria del servizio pubblico approva un regolamento per le condizioni di accesso e fornitura del servizio di rete e vigila sulla sua corretta applicazione.

5. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi radiofonici in tecnica analogica in chiaro da diffondere contemporaneamente (*simulcast*) in onda media come previsto dal contratto di servizio; al realizzarsi del trasferimento delle trasmissioni in tecnica digitale, secondo il calendario di cui al comma 3, la concessionaria pubblica dismette i relativi impianti, operanti in modulazione di frequenza; le frequenze a questo uso destinate tornano di piena disponibilità del Ministero delle comunicazioni e non sono riassegnabili fino alla conclusione della transizione alla tecnologia digitale dei concessionari a carattere commerciale per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica e alla emanazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per le diffusioni sonore in tecnica analogica.

6. Nella fase di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale, durante la quale si determina il progressivo ampliamento del numero globale dei programmi irradiabili ed assentibili, e fino alla data di cessazione delle trasmissioni analogiche, il limite del 20 per cento di cui all'articolo 15, comma 1, è calcolato sul numero

complessivo dei programmi radiofonici concessi o irradiati, anche ai sensi dell'articolo 24, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri, indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale.

7. Nella fase di attuazione di cui al comma 6 gli esercenti la radiodiffusione radiofonica che superino il limite di cui al medesimo comma 6 possono proseguire l'esercizio delle reti eccedenti tale limite, con l'osservanza degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente (*simulcast*) su frequenze terrestri in tecnica digitale, e che siano convertite alla tecnica digitale secondo il programma di attuazione dichiarato al Ministero delle comunicazioni all'atto della domanda di rilascio delle licenze ed autorizzazioni per le diffusioni in tecnica digitale.

8. Con regolamento, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti le misure tecniche e, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 22, conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto ed alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali radiofonici in tecnica digitale nonché la commercializzazione di modelli di autovetture e mezzi di trasporto stradali che siano dotati di tali apparecchi.

9. Al fine di agevolare il passaggio alle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale T-DAB, il Ministero delle comunicazioni eroga, in favore delle concessionarie private in ambito nazionale, un contributo annuo pari a 8 milioni di euro, per il quinquennio 2003-2007; il contributo è ripartito paritariamente, per il primo anno, tra le concessionarie che si impegneranno ad attivare la diffusione di programmi T DAB, e successivamente effettuare servizio su di un'area tale da servire almeno il 40 per cento della popolazione entro il 31 dicembre 2004, il 60 per cento entro il 31 dicembre 2005 e l'80 per cento

entro il 31 dicembre 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 22, conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri.

10. Per lo stesso quinquennio ai concessionari radiofonici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dagli articoli 4 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, che effettuano diffusioni terrestri in tecnica digitale il rimborso di cui al comma 1, lettera *a*), è elevato all'80 per cento.

11. Alla radiodiffusione sonora digitale terrestre si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e il relativo decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

12. Su proposta del Ministro delle comunicazioni, è emanato un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1999, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore delle imprese di radiodiffusione sonora iscritte al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numeri 5 e 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante norme per l'attuazione di interventi ed incentivi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) determinazione di un contributo per le spese documentate per la progettazione, l'adeguamento, il rinnovo degli impianti o la loro compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e strutturale al fine di migliorare la qualità del segnale sonoro trasmesso, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste negli atti abilitativi in base agli *standard* tecnici emanati dal Ministero delle comunicazioni;

*b*) fiscalizzazione degli oneri sociali per i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con particolare riferimento alle assunzioni di addetti da destinare alle attività aziendali relative all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali;

*c*) determinazione degli incentivi economici all'acquisto di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali radiofonici in tecnica digitale.

13. I contributi previsti dal comma 11, lettera *a*), possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate, a condizione che il soggetto acquirente o derivante dalla fusione disattivi gli impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio; qualora non si verifichi tale condizione, i medesimi contributi non possono superare il 30 per cento delle spese documentate. Tali contributi sono corrisposti anche per le spese sostenute nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

**25. 08.** Lusetti, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Maccanico, Pasetto.

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis. (*Disposizioni in materia di rilevazione degli indici di ascolto radiofonici*). - 1. La rilevazione degli indici di ascolto della radio è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Autorità come previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *b*) numero 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249; l'Autorità interviene inoltre perché non vi sia alcuna incompatibilità o conflitto di interessi tra gli istituti incaricati di effettuare materialmente le ricerche e le imprese radiotelevisive.

2. La partecipazione alle ricerche sull'ascolto della radio da parte dei concessionari per la radiodiffusione sonora, dei fornitori di contenuti e servizi radiofonici, deve avvenire conformemente alle forme di diffusione dei programmi a ciascuno di loro consentite dalle norme vigenti in materia di disciplina dell'attività radiotelevisiva; la stessa conformità deve essere relativa alle tipologie ammissibili per i programmi diffusi in ambito locale, nazionale e per quelli in contemporanea; la stessa conformità deve applicarsi alle forme di pubblicazione dei dati, successivi risultanti della ricerca; in nessun caso è

consentita, attraverso la pubblicazione di dati sull'ascolto della radio, la realizzazione di fatto di condizioni operative e di mercato difforni da quelle consentite dalle concessioni, licenze ed autorizzazioni; i dati sull'ascolto non possono altresì generare situazioni di concorrenza sleale, anche attraverso l'utilizzo improprio di marchi e denominazioni commerciali dei partecipanti, che non permettano una chiara individuazione dell'attività svolta e la separazione tra gli ambiti locali e nazionale.

**25. 09.** Lusetti, Colasio, Pasetto, Carra, Gentiloni Silveri, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

**ART. 25-bis.** (Disposizioni particolari per la Regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge, la Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

**25. 01.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

**ART. 25-bis.** (Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Fermo restando il rispetto dei

principi fondamentali previsti dalla presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

**\* 25. 02.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Olivieri.

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

**ART. 25-bis.** (Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

**\* 25. 03.** Boato.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 12)**

**ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 26.**

*(Abrogazioni).*

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) articoli 1, 2 e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

d) articolo 4, comma 8, limitatamente all'ultimo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

e) capo I del titolo II del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

f) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20, comma 9, della presente legge;

g) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20, comma 9, della presente legge;

h) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;

i) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 26.

(Abrogazioni).

Sopprimerlo.

\* **26. 1.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimerlo.

\* **26. 10.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimerlo.

\* **26. 20.** Carra, Bogi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26. - 1. In sede di prima attuazione della presente legge, le disposizioni della medesima, ove non compatibili con le clausole del vigente statuto sociale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, si intendono prevalenti e sostituiscono, a tutti gli effetti, le relative norme dello statuto. Lo statuto deve, comunque, essere adeguato alle disposizioni della presente legge, entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

**26. 8.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

**26. 11.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 2 e 15, commi da 1 a 7 con le seguenti: e 15, commi 1 e 2.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b), sostituire le parole da: commi 1 fino a: 15 e con la seguente: comma.

alla lettera c), sopprimere le parole: e 9.

**26. 2.** Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Colasio, Lusetti, Maccanico, Acquarone,

Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 2 e 15, commi da 1 a 7 con le seguenti: e 15, commi 1 e 2.*

**26. 3.** Maccanico, Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Colasio, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**26. 12.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Melandri, Buffo.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: commi 1 fino a: 15 e con la seguente: comma.*

**26. 4.** Pasetto, Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi.*

**26. 5.** Maccanico, Lusetti, Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Pasetto, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**26. 13.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e 9.*

**26. 6.** Gentiloni Silveri, Pasetto, Maccanico, Colasio, Lusetti, Carra, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**26. 14.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**26. 15.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

**(Approvato)**

*Al comma 1 sopprimere la lettera e).*

**26. 30.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**26. 16.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.